



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2026, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

PARTE RICORRENTE

E

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Chinni e Sergio Di Dato

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, [REDACTED] quale società operante nel settore del trasporto aereo nazionale ed internazionale a mezzo di elicotteri, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo in fatto: che [REDACTED], già dipendente di essa istante dal 14.10.2019 al 30.4.2024 in virtù di apposito contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di copilota e mansioni di pilota di elicottero, aveva ottenuto, dietro sua esplicita richiesta, di seguire il corso per l'abilitazione a pilotare l'elicottero Leonardo AW 109 e che, come sancito nella scrittura privata datata 13.11.2019, in cambio del pagamento del suddetto corso da parte della società datrice di lavoro, egli aveva assunto l'obbligo di non svolgere, in qualsiasi forma, attività che fossero in concorrenza con quelle della società medesima, né quale imprenditore o lavoratore autonomo, né come dipendente o socio di altro imprenditore, per i cinque anni successivi al conseguimento di detta abilitazione; che, in caso di violazione di detto accordo, il pilota avrebbe restituito il corrispettivo pattuito e, dunque, il costo complessivo del

corso, pari ad euro 40.000,00, nonché, a titolo di penale contrattuale, la somma aggiuntiva di euro 5.000,00; che, in data 3.3.2020, le parti avevano stipulato analoga pattuizione, questa volta con riferimento al corso finalizzato al conseguimento della licenza di volo per l'elicottero Leonardo AW 169; che, anche in questo caso, si era pattuito che l'eventuale violazione dell'impegno a non svolgere attività in concorrenza con la società datrice di lavoro avrebbe determinato l'obbligo per il pilota di rifondere il costo del corso, quantificato forfettariamente nella diversa e minore misura di euro 60.000,00 rispetto ai prezzi di mercato, nonché quello di versare l'ulteriore somma di euro 5.000,00 a titolo di penale; che, con un terzo similare accordo, intercorso in data 27.2.2023, era stato convenuto che ██████ avrebbe conseguito anche l'abilitazione per l'attività *offshore*, sempre con spese a carico di Alidaunia, impegnandosi, al contempo, a non svolgere attività in concorrenza con la citata società per i due anni successivi al conseguimento dell'abilitazione, con la previsione, per il caso di inadempimento, dell'obbligo di rimborsare la somma di euro 20.000,00, pari al costo di questo ulteriore corso, nonché l'importo di euro 5.000,00, a titolo di penale.

Tanto premesso, la società ricorrente allegava l'inadempimento di ██████ e rispetto agli obblighi assunti con gli accordi sopra citati, avendo egli rassegnato le proprie dimissioni in data 15.4.2024 e venendo assunto alle dipendenze di un'impresa concorrente ben prima della scadenza dei termini concordati.

Denunciava, quindi, la violazione dell'art. 2125 c.c., proponendo, in via subordinata, domanda di ripetizione di indebito e/o di ingiustificato arricchimento, previa compensazione di quanto dovuto con alcuni crediti retributivi del lavoratore, quali riportati nei prospetti paga di febbraio, marzo e aprile 2024.

Sulla scorta di quanto dedotto, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la violazione da parte del sig. ██████ degli obblighi contemplati nelle scritture private indicate nella parte in fatto del presente atto; - per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati dal lavoratore ed inseriti nei prospetti paga di febbraio, marzo e aprile 2024 e quello vantato da ██████ in virtù delle scritture private indicate nella parte in fatto del presente atto; - condannare il sig. ██████ al pagamento, in favore di ██████ s.r.l., della residua somma di €. 119.735,23 (centodiciannovemilasettecentocinquante/23), risultante all'esito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia; in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiari la nullità dei patti di non concorrenza contenuti nelle scritture private indicate nella parte in fatto del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di Alidaunia a ottenere la restituzione*

del corrispettivo dei suddetti patti di non concorrenza, pari complessivamente a €. 120.000,00; - per l'effetto, condannare il sig. ██████ al pagamento, in favore di ██████ s.r.l., della somma di €. 104.735,23 (centoquattromilasettecentocinquantatre/23), risultante all'esito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia; in via ulteriormente gradata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dichiara la nullità dei patti di non concorrenza contenuti nelle scritture private indicate nella parte in fatto del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di ██████ a ottenere la restituzione del corrispettivo dei suddetti patti di non concorrenza, pari complessivamente a €. 120.000,00, a titolo di arricchimento ingiustificato; - per l'effetto, condannare il sig. ██████ al pagamento, in favore di ██████ s.r.l., della somma di €. 104.735,23 (centoquattromilasettecentocinquantatre/23), risultante all'esito della compensazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa che si riterrà di giustizia; - in ogni caso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari di giudizio”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale resisteva al ricorso, disconoscendo le firme apposte sulle prime due scritture private ed eccependo, in ogni caso, la nullità dei patti ivi contenuti.

Contestava, nel resto, la fondatezza delle domande attoree, spiegando, altresì, specifica domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere l'accertamento dei crediti retributivi e contributivi maturati in costanza di rapporto di lavoro, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle relative spettanze.

Riassegnata al sottoscritto magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 14.5.2026 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni di recente espresse dalla Corte d'Appello di Roma-Sez. Lavoro nella sentenza n. 2899/2025, pronunciata in data 8.10.2025 in una fattispecie affine e di seguito riprodotta nei suoi passaggi essenziali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

2.1. *“Quanto alla seconda censura, appare opportuno riportare il contenuto di quella pattuizione convenuta a latere del contratto di lavoro, che anche la società concorda infine dover essere qualificata come patto di non concorrenza.*

Essa prevedeva, per ciò che rileva ai fini della presente decisione, quanto segue: “premesse che • il Lavoratore è in possesso della licenza di pilota di elicottero ed esercita la sua professione alle dipendenze della Società; • ... il Lavoratore è interessato al conseguimento

della abilitazione su elicottero "AW169"; • ... il corso da frequentare al fine di conseguire tale abilitazione è particolarmente costoso e, pertanto, la Società ha deciso di farsi carico, in nome e per conto del Lavoratore, della quota di partecipazione al corso e delle relative spese di viaggio, vitto e alloggio; • ... è interesse della Società che il Lavoratore, successivamente al conseguimento di tale abilitazione, non svolga attività – a favore di terzi e/o in proprio – che sia in concorrenza con quella della Società medesima”.

Si è dunque pattuito che la Società avrebbe pagato alla Leonardo Helicopter Division Training Academy, per il programma di addestramento, un corrispettivo totale pari a € 60.000,00 “per conto del lavoratore” e che questi “si impegna[va]” a “non svolgere, in qualsiasi forma, attività che [fossero] in concorrenza con quelle della Società medesima, né come imprenditore o lavoratore autonomo, né come dipendente o socio di altro imprenditore, per i cinque anni successivi al conseguimento di detta abilitazione”; con l’ulteriore previsione che “la violazione da parte del Lavoratore dell’obbligo ... di non concorrenza assunto con il presente accordo [avrebbe comportato] per il Lavoratore la restituzione del costo complessivo sostenuto dalla Società per permettergli di frequentare il corso, nonché l’obbligo di pagare alla Società la somma di euro 5.000,00, a titolo di penale convenzionale ... fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno ...”.

Come è noto, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (per tutte, già Cass. n. 2221/1988).

Il patto di non concorrenza, dunque, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale.

Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di non fare, non rilevando, a tal fine, se il compenso stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo, ad esempio periodicamente per la durata dell’obbligazione di non fare (cfr. ancora Cass. n. 16489/2009), cristallizzandosi, in ogni caso, i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.

Dunque, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle

mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano la potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (Cass. n. 9790/2020).

Ciò premesso, osserva in primo luogo il collegio che il corrispettivo per il lavoratore era costituito dal costo del corso di perfezionamento, pari a € 60.000,00, che la società non ha tuttavia dimostrato di avere in nessun modo corrisposto a Leonardo.

Sono stati infatti acquisiti agli atti solo un generico preventivo risalente al 2019 (doc. n. 13 della produzione della società in primo grado), nonché una fattura del giugno 2024 (doc. n. 4 della produzione della società in questo grado di giudizio), oltretutto emessi nei confronti di ██████████ S.r.l. non già da ██████████ Training Academy, o da altra società del gruppo Leonardo, come indicato nel patto, ma da ██████████ S.r.l. (società appartenente al medesimo gruppo dell'appellante), e neppure contenenti alcun riferimento all'██████████.

A ciò si aggiunga che la pattuizione prevede una limitazione eccessiva – e quindi nulla – della libertà negoziale del lavoratore: atteso che si tratta di un pilota di elicotteri, non si ravvede quale altro tipo di attività analoga l'██████████ avrebbe potuto svolgere presso una società astrattamente concorrente di ██████████, con ciò vedendosi privato in radice della propria capacità reddituale, a meno di mutare radicalmente campo di attività.

In tal caso quegli non avrebbe tuttavia potuto beneficiare in alcun modo della professionalità acquisita nel corso della sua vita lavorativa, che non si riduceva al periodo lavorato alle dipendenze di ██████████, considerato che l'██████████ era pacificamente già in possesso della licenza di pilota di elicottero e che il patto non è in alcun modo riferito al solo pilotaggio del modello AW169 il cui brevetto è stato conseguito solo dopo l'assunzione presso l'appellante. Oltretutto, al contrario di quanto affermato dalla società, dal tenore del patto non emerge in alcun modo che la limitazione riguardasse solo le mansioni di pilota.

Infatti, la lettera della scrittura in questione prevedeva che il lavoratore “si impegna[ssse]” a “non svolgere, in qualsiasi forma, attività che [fossero] in concorrenza con quelle della Società medesima, né come imprenditore o lavoratore autonomo, né come dipendente o socio di altro imprenditore, per i cinque anni successivi al conseguimento di detta abilitazione”, con una estensione talmente ampia da cancellare del tutto la possibilità per l'██████████ di continuare a lavorare nel campo nel quale stabilmente operava, ciò che risulta contrario ai criteri di validità di un patto di non concorrenza conforme all'interpretazione giurisprudenziale consolidata (...).”

2.2. Applicando i principi che precedono al caso di specie, si osserva, innanzitutto, che le scritture private oggetto di causa, il cui contenuto è affatto sovrapponibile a quello della scrittura posta al vaglio della Corte di Appello di Roma, racchiudono un patto di non concorrenza, come del resto reiteratamente dedotto dalla parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo.

Nelle note depositate in data 30.12.2024 ██████████ s.r.l. ha, tuttavia, prospettato – per la prima volta – la natura ibrida di tali scritture, asserendo che in esse sarebbe racchiuso un “*patto di durata minima garantita del rapporto con efficacia limitata alle imprese in concorrenza con ██████████*” (cfr. pag. 6).

Siffatta qualificazione non può essere condivisa, ostandovi le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 4002 del 4.4.2024, i cui passaggi argomentativi vengono, per quanto d'interesse, di seguito riprodotti.

“A ben vedere, con la scrittura privata in questione le parti hanno concluso un patto di esclusività per i cinque anni successivi al conseguimento dell'abilitazione, non essendo invece in nessun passaggio della scrittura contenuto alcun riferimento ad un obbligo di durata minima del rapporto.

Il Lavoratore come detto si è impegnato a non svolgere attività in concorrenza entro il quinquennio, ma non a rimanere alle dipendenze della ██████████ fino alla scadenza del quinquennio.

Tale patto di esclusiva si traduce però in un patto di non concorrenza per il caso di risoluzione del rapporto anticipata rispetto alla scadenza del predetto quinquennio (risoluzione che come detto non è di per sé vietata dalla scrittura privata in questione).

Tale conclusione trova ulteriore conferma ove si consideri che, nel caso in cui il rapporto fosse stato risolto per licenziamento del lavoratore prima della scadenza del predetto quinquennio, il prestatore di lavoro, in forza dell'accordo in questione, sarebbe stato comunque tenuto ad

astenersi dallo svolgimento di attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro sino al termine del quinquennio stesso.

A nulla rileva quindi che il termine quinquennale per il vincolo di non concorrenza non decorresse dalla risoluzione del rapporto (laddove, ai sensi dell'art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza "limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto"), ma dalla data di conseguimento dell'abilitazione, perché nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, detto vincolo, che prima era un mero vincolo di esclusività, si sarebbe tradotto in una limitazione dell'attività lavorativa proprio per il tempo successivo alla cessazione del rapporto".

Nel caso in esame, l'abilitazione è stata conseguita – per ciascuno dei corsi in questione – nelle date del 13.12.2019, dell'8.5.2020 e del 23/25/26.3.2023 (docc. 5-9-13, fascicoli di parte ricorrente), sicchè, stando alla lettera delle pattuizioni intercorse tra le parti ed avendo il ██████ rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 15.4.2024, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere attività in concorrenza con ██████ per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, ossia fino alla completa maturazione del quinquennio (per le scritture datate 13.11.2019 e 3.3.2020) o del biennio (per la scrittura datata 27.2.2023) dal conseguimento di dette abilitazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiano concluso (anche) un patto di non concorrenza, che, dunque, soggiace alla disciplina dell'art. 2125 c.c., a mente del quale *"il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, e se il vincolo non è contenuto entro determinati requisiti di oggetto, di tempo e di luogo"* (comma 1), con la precisazione che *"la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigente e a tre anni negli altri casi"* e che *"se è pattuita una durata maggiore essa si riduce nella misura suindicata"* (comma 2).

2.3. Così qualificato il patto di cui si discute, reputa il Tribunale che il tenore oltremodo generico delle scritture in questione (*"non svolgere, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza con quelle della Società..."*) precluda il compimento di qualsivoglia attività confacente con la specifica professionalità acquisita nel settore dei servizi di navigazione aerea. Se a ciò si aggiunge l'estensione territoriale illimitata del patto, non v'è chi non veda come esso valga – di fatto – a comprimere ogni potenzialità reddituale per il lavoratore, restando, dunque, affetto da nullità, per violazione dei limiti di cui all'art. 2125, comma 2, c.c.

Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo – in virtù del principio della ragione più liquida – l'esame delle residue questioni dibattute fra le parti (il riferimento è, in

primo luogo, al disconoscimento compiuto dal ricorrente in ordine all'autenticità delle firme apposte sulle prime due scritture private).

2.4. Quanto, poi, alla dedotta violazione degli obblighi di fedeltà e segretezza, costituente oggetto anche di apposita istanza di prova costituenda (si veda il capitolo n. 32 del ricorso), la relativa questione esula dai limiti contenutistici della domanda, avendo parte ricorrente fatto espressa *“riserva di proporre, in separato giudizio, anche azione di risarcimento degli ulteriori danni patiti a seguito dell'illegittima ed infedele condotta tenuta dal proprio ex dipendente”* (così, a pag. 7 del ricorso).

2.5. L'acclarata nullità del patto di non concorrenza renderebbe nondimeno astrattamente non dovuti i costi sostenuti dalla società per i corsi di abilitazione frequentati dal ricorrente.

A tal fine è stata proposta nei confronti del convenuto una specifica domanda di ripetizione d'indebitato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., stante il prospettato venir meno della *causa debendi*.

La domanda è, tuttavia, improponibile.

Ed invero, in disparte ogni considerazione circa il pagamento di detti corsi (invero eseguito da ██████████ s.r.l. non già *“obbligatoriamente prima dell'avvio del corso ed indipendentemente dal conseguimento dell'abilitazione”*, come previsto dall'art. 2 delle citate scritture private, bensì solo in data 3.7.2024: cfr., al riguardo, la contabile di bonifico versata in atti dalla ricorrente, doc. 14), vi è che l'oggetto della domanda attorea risiede, come detto, nell'equivalente monetario dei costi sostenuti dalla società datrice per permettere al lavoratore di partecipare ai tre corsi di abilitazione.

Sennonchè, il corrispettivo pattuito per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza non si identifica in una somma di denaro o in una cosa determinata, bensì nella frequentazione di detti corsi, con spese a carico della società.

In un simile contesto trova, dunque, applicazione – come già evidenziato alle parti nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.3.2026 – il principio secondo cui *“L'azione di indebitato oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazione di "facere", la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione di indebitato*

oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento” (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2014, n. 6747; più di recente, cfr. Cass. civ. Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10810).

Si riportano, per quanto d’interesse, i principali passaggi argomentativi svolti da Cass. n. 6747/2014 *cit.*

“La sentenza impugnata si è conformata ai principi affermati da una risalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nell’art. 2033 cod. civ. il termine "pagamento" non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere, e ciò sia alla luce della disciplina dell’istituto, chiaramente concernente anche cose determinate diverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod. civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica» (Cass. 2 aprile 1982, n. 2029); detta giurisprudenza precisava, poi, che l’azione di indebito oggettivo è esperibile nel caso di prestazione concretizzatasi in un facere, quando questo è ragguagliato dalle parti ad una determinata somma (Cass. 24 novembre 1981, n. 6245). Più recentemente, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nell’indebito oggettivo «la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.» (Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 8 novembre 2005, n. 21647). A tale ultimo orientamento deve essere data continuità. Invero, l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata. È quindi evidente che una prestazione di facere non è suscettibile di restituzione; né d’altro canto è possibile fare riferimento al suo equivalente monetario stabilito dalle parti, posto che l’indebito presuppone che il "pagamento" non sia dovuto e che ad esso, perciò, non siano riferibili valide ed efficaci determinazioni delle parti circa il valore economico della prestazione. Quest’ultimo, invece, viene in rilievo, in un’ottica di reintegrazione e nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento, non sulla base della determinazione fattane dalle parti, ma sulla base di una valutazione oggettiva”.

Orbene, tali principi ben si attagliano alla fattispecie in scrutinio, posto che il lavoratore – lungi dal ricevere una somma di denaro quale corrispettivo per l’assunzione dell’obbligo di non

concorrenza – ha conseguito una prestazione di *facere*, essendogli stata concessa da [REDACTED] la possibilità di partecipare ai corsi di addestramento di cui alle scritture private dedotte in giudizio.

Trattasi, tuttavia, di prestazione ontologicamente irripetibile, né può fondatamente pretendersi, per le ragioni enunciate dalla Suprema Corte, la restituzione del suo valore economico.

Ne consegue, pertanto, l'improponibilità della domanda spiegata in tal senso.

2.6. Non miglior sorte merita la domanda di ingiustificato arricchimento, quale proposta, in via ulteriormente gradata, dalla società ricorrente.

Invero, l'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza "*giusta causa*": l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 cod. civ..

In altri termini, colui che agisce con l'azione in parola è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda *ex art. 2041* del codice civile (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III, 2.9.2024, n. 23471).

Dalle esposte premesse discende che "*non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale*" (cfr., *ex plurimis*, Cass. 13/06/2023, n. 16864; Cass. 16/02/2023, n. 4909; Cass. 16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n. 12405; Cass. 07/06/2018, n. 14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).

Nella specie, è pacifico che la società ricorrente abbia comunque beneficiato delle prestazioni professionali svolte dal Barone in epoca successiva al conseguimento, da parte di quest'ultimo, delle abilitazioni rilasciategli all'esito della fruttuosa frequentazione dei corsi di addestramento (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Roma-Sez. Lav., sentenza n. 2899/2025 *cit.*).

Il preteso impoverimento è stato, dunque, "*remunerato*" dal correlativo vantaggio che la ricorrente ne ha tratto, sicchè difetta in radice il presupposto di cui all'art. 2041 c.c.

Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, s'impone, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso.

3. La domanda riconvenzionale spiegata dal resistente è, invece, fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.

Giova subito riportare quanto dedotto dal lavoratore nelle note di trattazione scritta depositate in data 4.3.2026, ove si legge: "*Quanto al diverso tema, sollevato da codesto Ill.mo Giudicante,*

della domanda riconvenzionale svolta e del rapporto con il parallelo procedimento monitorio instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, la scrivente difesa precisa che il Giudice del Lavoro napoletano ha rigettato il ricorso esclusivamente sul presupposto che l'illegittimità delle trattenute operate da Alidaunia S.r.l. sugli ultimi prospetti paga del lavoratore necessitassero di accertamento nell'ambito di giudizio a cognizione piena".

Dal canto suo, la società ricorrente – lungi dal contrastare una simile asserzione – si è limitata, solo nelle note depositate in data 12.5.2026, ad invocare la produzione del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Napoli, e ciò allo scopo di verificarne la motivazione, “*che potrebbe essere utile ai fini del presente giudizio*” (così, a pag. 2 delle suddette note).

Trattasi, tuttavia, di finalità meramente esplorativa, che, in quanto tale, non giustifica approfondimenti istruttori, neppure ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo incontroverso che attualmente la questione non sia al vaglio di due diversi Giudici.

La domanda riconvenzionale può, pertanto, essere decisa nel merito e dovrà essere accolta, non essendo state sollevate specifiche contestazioni circa l'*an* e il *quantum* delle voci di credito fatte valere dal lavoratore.

Ne consegue la condanna di ████████ a s.r.l. al pagamento, in favore di ████████ della complessiva somma di euro 18.162,91, a titolo di retribuzione per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2024, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate secondo dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.

Contrariamente a quanto auspicato dal resistente, non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi – in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità – indici chiaramente sintomatici di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte ricorrente (quanto all'ipotesi di cui al primo comma della citata disposizione), né, tanto meno, gli estremi di “*una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente*” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n. 3830/2021, quanto ai presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. ██████████ R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte in via principale dalla parte ricorrente;
- b) dichiara improponibile la domanda subordinata di ripetizione d'indebito;
- c) rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento;
- d) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e, per l'effetto, condanna ██████████ s.r.l. a corrispondere, in favore di ██████████ la complessiva somma di euro 18.162,91, a titolo di retribuzione per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2024, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
- e) condanna ██████████ s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di ██████████, liquidate dette spese in euro 6.700,00, oltre contributo unificato per euro 118,50, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.

Foggia, all'esito dell'udienza del 14.5.2026

Il Giudice
Ivano Caputo